COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CINGOLANI ANGELA MARIA ED ALTRI: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra 392

PRESIDENTE 392, 393, 395, 396

AMADEO, *Relatore* 392, 394, 395

NUMEROSO 393, 394, 395

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 393, 394

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 393, 395

TOZZI CONDIVI 395

LUCIFREDI 395

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Soppressione dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1072) 396

PRESIDENTE 396, 397

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 396, 397

PAG.

LACONI 396

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 396, 397

CORONA ACHILLE 396

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MORELLI E CAPPUGI: Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni. (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*). (892-*B*) . 397

PRESIDENTE 397, 398

MOLINAROLI, *Relatore* 397, 398

TOZZI CONDIVI 398

RUSSO CARLO 398

TURCHI 398

LUCIFREDI 398

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 398

Votazione segreta:

PRESIDENTE 398

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge del deputato Guidi Cingolani Angela Maria: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei beneficî spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dell'onorevole Guidi Cingolani Angela Maria: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei beneficî spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

L'onorevole Amadeo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMADEO. *Relatore*. La proposta di legge che viene oggi in esame si ispira a criteri di equità. Infatti mentre esistono disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e mentre questi beneficî sono stati estesi anche ai civili mutilati ed invalidi per cause di guerra, per i mutilati ed invalidi per cause di servizio l'unico beneficio legale che rimane è quello della pensione privilegiata secondo la legge del 1915: anzi tale beneficio è stato abrogato con la legge 6 marzo 1950, n. 104, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 30 marzo 1950. Appunto questa abrogazione dimostra che la categoria in parola è trattata con evidente ingiustizia anche nei confronti della Costituzione stessa che, all'articolo 38, dispone che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori – continua l'articolo – hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale ».

Ora nessuno può contestare che la qualifica di lavoratori spetti ai dipendenti dello Stato che contraggano malattie od invalidità o mutilazioni per causa di servizio.

La strana situazione attuale è questa: che, per le norme legislative vigenti, esiste un trattamento difforme per il dipendente dello Stato che vada soggetto ad un infortunio mentre è in servizio e lo stesso dipendente dallo Stato che incorra in analogo infortunio non in attività di servizio, ma nel periodo in cui deve essere considerato cittadino come tutti gli altri. Se ad esempio un funzionario dello Stato è vittima di un incidente stradale nell'esercizio delle sue funzioni, egli può ottenere un trattamento di quiescenza che è determinato dalla legge; se invece è vittima dello stesso incidente al di fuori delle sue funzioni, ha in più il diritto di esigere il risarcimento del danno, secondo le norme del diritto comune.

Questa proposta di legge sostanzialmente riproduce ed estende le norme del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 135 sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per i fatti di guerra dei beneficî spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Quindi, noi abbiamo già un precedente legislativo che non può essere dimenticato e al quale bisogna adeguarsi se intendiamo che il diritto sia giustizia per tutte le categorie dei cittadini.

D'altra parte, i beneficî che vengono così estesi non devono preoccuparci per l'onere economico a carico dello Stato. I beneficî stessi si sostanziano in questi che io vi accenno a titolo esemplificativo: l'assistenza sanitaria ospedaliera; la riduzione per i trasporti ferroviari dei minorati; il trasporto gratuito dei mezzi di locomozione (tricicli e carozzelle) e degli accompagnatori; la concessione uniforme in tutto il territorio nazionale in materia di facilitazioni per i trasporti sulle reti urbane; l'eventuale esenzione da tasse scolastiche e la riduzione delle stesse ai minorati, ai loro figli, agli orfani dei caduti per servizio; punti di merito nelle promozioni per merito comparativo dei mutilati mantenuti in servizio col punteggio eguale a quello stabilito per i mutilati ed invalidi di guerra; ingresso gratuito nei musei; collocamento per le cure balneo-termali; ed altre piccole agevolazioni di minor conto.

Per quanto riguarda l'onere finaziario, questo concerne soprattutto l'assistenza sanitaria ospedaliera. Questo onere non è tale da impressionarci, perchè una diligente statistica compiuta ci dà il risultato totale di 7.800 unità, delle quali 7.510 con una percentuale del 96,28 per cento di appartenenti alle forze armate e assimilate, una percentuale del 3,72 per cento per 290 unità appartenenti alle amministrazioni civili. E la Presidenza del Consiglio si è fatta carico di richiedere all'Opera nazionale degli invalidi di guerra il preventivo per l'assistenza anche di questi invalidi e minorati. L'Opera nazionale degli invalidi di guerra ha determinato, per un semestre, quest'onere in 100

milioni circa. La Presidenza del Consiglio, con riferimento a quanto vi ho esposto, ha trasmesso la sua richiesta al Ministero del tesoro, e si ha notizia che il giudizio di merito è stato favorevole.

D'altra parte, le somme stanziate nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio corrente e per il prossimo esercizio sono tali da poter anche assorbire questo maggior onere per l'Opera nazionale degli invalidi di guerra, ascendente ad 1 miliardo e 900 milioni per l'esercizio in corso ed a 3 miliardi e 330 milioni per l'esercizio prossimo, come preventivato, e per l'esercizio in corso vi è notizia anche di una piccola nota di variazione per adeguare lo stanziamento alla spesa.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione. Quindi, da questo punto di vista, noi possiamo essere completamente tranquilli per la copertura.

Con l'articolo 2 si stabilisce per queste categorie un certo posto nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, e si fa riferimento al collocamento, ossia alla assunzione a pubblici impieghi. In questo caso non si incide su quelli che sono i diritti già della categoria degli invalidi e mutilati di guerra, e nemmeno della categoria dei civili mutilati e invalidi per cause di guerra, perché nell'articolo 2 si tratta di un criterio preferenziale, che è postergato agli altri, tanto che si stabilisce un numero 2-*ter* per i mutilati ed invalidi per servizio, un numero 3-*ter* per gli orfani dei caduti per servizio, un numero 6-*ter* per i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio e un numero 7-*ter* per le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove e nubili dei caduti per servizio. In poche parole, soltanto a parità di merito vi sarà questa distinzione.

Un piccolo rilievo io devo fare a proposito dell'articolo 3. Questo articolo dice: « Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, numero 137. Questa tabella è quella attualmente più aggiornata e scientificamente più esatta, e pertanto è stata prescelta nei confronti della precedente. Ma una osservazione dovrebbe essere fatta a proposito della dizione « ascrivibili ». Perché i proponenti hanno detto « ascrivibili » e non « ascritte »? Per la ragione che i mutilati e gli invalidi che sono ancora conservati in servizio non trovano una collocazione nella tabella e la troverebbero il giorno in cui avessero il trattamento di quiescenza. Quindi la dizione « ascrivibili » comprende e le mutilazioni od infermità ascritte e quelle ascrivibili.

Non ho altro da aggiungere. Per le ragioni esposte ritengo che questo provvedimento di legge si imponga e per ragioni di equità e per ragioni giuridiche. Invito quindi la Commissione a votare a favore di questa legge.

NUMEROSO. Io mi dichiaro completamente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge per ragioni di carattere costituzionale e per ragioni soprattutto di carattere sociale e mi sembra inutile ripetere quanto opportunamente ha detto il relatore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi riservo di presentare, quando verremo alla discussione degli articoli, un emendamento al fine di estendere questi benefici anche ai dipendenti degli enti locali territoriali e istituzionali; poiché, evidentemente, le ragioni che così ampiamente ha esposto il relatore per quanto riguarda gli impiegati statali militano anche a favore dei dipendenti degli enti locali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito gli onorevoli sottosegretari intervenuti in rappresentanza del Governo a farne conoscere il pensiero sulla proposta di legge in discussione.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sul principio ispiratore della proposta Governo non ha nulla da osservare. Mi riservo di fare alcune osservazioni in sede di discussione degli articoli.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché non vi è alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

« Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ».

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* In merito a questo articolo, visto che il relatore ha precisato di quali beneficî si tratta, e fermo restando il principio, chiarito dalla Commissione in sede referente, che cioè non è estensibile alle categorie di cui ci occupiamo il complesso delle provvidenze indicate dalla legge 1312 del 1921, ossia la legge Labriola, il Governo non ha nulla da eccepire e approva l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

n. 2-*ter*: i mutilati ed invalidi per servizio;

n. 3-*ter*: gli orfani dei caduti per servizio;

n. 6-*ter*: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

n. 7-*ter*: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 ».

L'onorevole Numeroso ha presentato a questo articolo il seguente emendamento: « *dopo le parole* alle dirette dipendenze dello Stato, *aggiungere le altre* o degli enti locali, territoriali ed istituzionali ». Ha facoltà di svolgerlo.

NUMEROSO. Mi richiamo a quanto ho detto poco fa. Aggiungo soltanto che all'articolo 2 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con cui vengono stabilite le preferenze nell'ammissione agli impieghi dello Stato, è detto tassativamente che « le norme dell'articolo 1 sono estese all'ammissione agli impieghi presso le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza e assistenza, delle aziende municipalizzate », ecc. Questo giustifica maggiormente l'applicabilità di queste norme ai dipendenti degli enti locali territoriali e istituzionali; altrimenti innoveremmo su una prassi legislativa già in atto, secondo la quale tutte le norme che si applicano a favore dei dipendenti dello Stato per l'ammissione ai pubblici impieghi, debbono applicarsi ai dipendenti degli enti locali. Si tratta insomma di seguire lo stesso principio già sancito nel decreto-legge n. 1176, richiamato nell'articolo 2 che or ora abbiamo approvato. Pertanto il mio emendamento aggiuntivo è in certo modo compreso nella disposizione dell'articolo 2, già approvato.

AMADEO, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento, naturalmente non per considerazioni di principio su cui non possiamo non trovarci tutti d'accordo, ma perché effettivamente qui siamo dinanzi allo scoglio della copertura. Infatti, mentre per quanto riguarda i beneficiari di questa proposta di legge dipendenti dello Stato, abbiamo accertato l'onere di cui si carica lo Stato, nulla sappiamo per quanto si può riferire agli invalidi o mutilati per causa di servizio, dipendenti di enti locali territoriali e istituzionali. Si tratta di enti i quali hanno una burocrazia che numericamente noi non conosciamo. Né possiamo far carico a questi enti (ed il carico sarebbe poi indirettamente per lo Stato) di un maggior onere.

Credo che, volendo prendere in considerazione l'emendamento, che ha delle basi etiche indiscutibili, noi dovremmo ritardare ancora per molto tempo l'approvazione di questa proposta di legge che è ansiosamente attesa da una benemerita categoria di cittadini e di servitori dello Stato.

A me sembra più conveniente ed opportuno deliberare oggi in questa sede intorno alla proposta secondo il testo che ci è stato presentato, salvo a ritornare sull'argomento con un'apposita proposta di legge, che l'onorevole Numeroso potrà – quando vorrà – presentarci e che verrà presa nella migliore considerazione se corredata con tutti quei dati che, comunque, oggi ci mancano.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'onorevole relatore ha fatto proprie le considerazioni che, in sede referente, il Governo aveva avanzato di fronte alla proposta Numeroso, osservazioni che sono tuttora valide.

Il Governo non è assolutamente contrario per una ragione di principio, ma deve essere contrario perchè non si sa quale onere comporterebbe l'accettazione di questo emendamento. Quindi, per una ragione di legalità costituzionale, il Governo non può accoglierlo. Sarebbe invece disposto ad accettare un ordine del giorno che raccomandasse di svolgere le indagini necessarie per accertare la spesa. In seguito l'onorevole Numeroso potrebbe presentare una proposta di legge che contemplasse queste categorie, alle quali naturalmente il Governo è dispostissimo a venire incontro.

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che l'obiezione mossa dal relatore non abbia fondamenro in quanto l'articolo 81 della Costituzione implica che per ogni legge debba designarsi il fondo destinato a copertura quando si tratta di impegni dello Stato. Qui invece si tratta di impegni che verrebbero addossati agli enti locali, sia istituzionali che territoriali.

Noi, finora, abbiamo sempre ritenuto, quando si è trattato di enti locali, che qualsiasi maggiore spesa non fosse ostacolata dall'articolo 81 della Costituzione. Quindi se per ragioni di principio possiamo accettare la proposta dell'onorevole Numeroso, non mi sembra che l'ostacolo dell'articolo 81 in questa sede abbia valore. Pertanto voterò a favore dell'emendamento del collega Numeroso.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle considerazioni già espresse dall'onorevole relatore e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Desidero osservare all'onorevole Tozzi Condivi che non è soltanto in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione che il relatore ha manifestato la sua opposizione all'emendamento dell'onorevole Numeroso, ma soprattutto per una ragione di prudenza, in quanto tale emendamento rappresenta un interrogativo al quale oggi non si può rispondere.

AMADEO, *Relatore*. Esattamente.

AVANZINI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'opposizione naturalmente non vuol dire preclusione a che la proposta dell'onorevole Numeroso possa essere presa in considerazione quando saranno chiariti esattamente i termini del problema prospettato dal proponente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha preannunciato un ordine del giorno che può essere utile – ai fini dell'orientamento dei colleghi in sede di votazione – render noto ora, ma che dovrà esser posto ai voti, se sarà il caso dopo l'approvazione degli articoli.

LUCIFREDI. L'ordine del giorno che presento in appoggio della tesi dell'onorevole Numeroso è determinato dal fatto che io penso che effettivamente le considerazioni dei rappresentanti del Governo (i quali ritengono che vi possa essere – con l'approvazione della proposta Numeroso – un onere finanziario a carico dello Stato che in questo momento non è prevedibile e che di conseguenza non può essere coperto dagli stanziamenti finora disposti) rappresentano una preoccupazione probabilmente fondata.

Di conseguenza, poichè non vi sono motivi per ritardare l'approvazione di un disegno di legge che è già maturo e, d'altra parte, vi sono validissime ragioni per estendere questo beneficio anche ai dipendenti degli enti locali, mi sembra doveroso che la Commissione, se eventualmente non ritenga oggi di dover accedere all'emendamento Numeroso, affermi (in modo che potrà – ritengo – essere unanime) il desiderio della Commissione stessa che la sperequazione indubitabile che questa proposta di legge reca abbia al più presto ad essere eliminata.

Pertanto propongo il seguente ordine del giorno: « La Commissione dell'interno, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1006, ritenuto che identiche ragioni militano a favore dell'estensione ai dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali delle provvidenze cui la legge si riferisce; ritenuto che peraltro l'assoluta incertezza esistente in merito al numero dei dipendenti degli enti locali che verrebbero a beneficiare dell'estensione ne impedisce l'immediata attuazione anche per difficoltà di copertura della relativa spesa; esprime l'avviso che la estensione debba essere al più presto attuata e fa voti che vengano all'uopo disposti i necessari accertamenti di fatto ».

PRESIDENTE. Ho fatto conoscere il testo dell'ordine del giorno perchè, come ho già detto, lo ritengo utile come orientamento per la votazione del testo della proposta di legge. L'ordine del giorno sarà però eventualmente votato dopo l'approvazione dei vari articoli, qualora fosse respinto l'emendamento dell'onorevole Numeroso.

Onorevole Numeroso, mantiene il suo emendamento ?

NUMEROSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, porrò in votazione l'articolo 3 per divisione. Metterò anzitutto in votazione la prima parte dell'articolo, fino alle parole « alle dirette dipendenze dello Stato »; poi porrò a partito l'emendamento dell'onorevole Numeroso ed infine l'ultima parte dell'articolo 3.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo « Agli effetti della presente legge si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato»

(*È approvata*).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Numeroso, non accolto dal relatore nè dal Governo, e così formulato: « o degli enti locali territoriali e istituzionali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo:

« hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ordine del giorno dell'onorevole Lucifredi è rimasto assorbito dall'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Numeroso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1072).

PRESIDENTE. Passiamo al punto dell'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che dobbiamo esaminare è di una chiarezza e di una evidenza tali che non credo di dovervi intrattenere a lungo per illustrarvelo e per esporvi la necessità di approvarlo. Con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945 fu istituito un Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia. Oggi, a distanza di 4 anni, si è ritenuto di adottare altri provvedimenti per la repressione del banditismo in quella zona. Di conseguenza l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza è risultato inutile ed in pratica non funziona più dal 25 agosto 1949, data di decorrenza del provvedimento di cui alla legge in esame.

La I Commissione permanente del Senato ha già approvato questo disegno di legge, che penso possa essere approvato anche da noi: tanto più che si tratta di un provvedimento che non fa che dare veste legale ad una situazione di fatto già esistente.

LACONI. Vorrei che l'onorevole relatore spiegasse la ragione per la quale questo disegno di legge, che solo oggi viene presentato al nostro esame, ha decorrenza retroattiva dal 25 agosto 1949.

TOZZI CONDIVI. *Relatore*. Ripeto che si tratta di dare veste legale ad una situazione di fatto già esistente da tale data. Infatti, il Governo, con disposizione precedente, ha già istituito i nuovi organi amministrativi che agiscono in Sicilia nello stesso settore nel quale operava questo ispettorato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Laconi di tener presente l'eccezionalità della situazione siciliana e del momento nel quale il Governo si è trovato a dover agire. Impegnato duramente nella lotta contro il banditismo in Sicilia il Governo ha ritenuto di istituire un nuovo organo di pubblica sicurezza nella forma attuale, in sostituzione del precedente che non rispondeva più allo scopo, e trovandosi la Camera in periodo di vacanza, non si è ritenuto di ricorrere al decreto-legge, trattandosi di materia di ordinaria amministrazione che non comportava il ricorso a tale tipo di legislazione eccezionale.

CORONA ACHILLE. Io insisto nel rilievo già sollevato dall'onorevole Laconi ed elevo la protesta del mio gruppo per la irregolarità della procedura a cui il Governo è ricorso. Io ricordo che già durante la discussione del

bilancio del Ministero dell'interno, questo problema venne sollevato e il ministro disse se non erro, che si poteva togliere lo stanziamento per l'Ispettorato di pubblica sicurezza in Sicilia. Ora chi ha autorizzato il Governo ad effettuare questo spostamento di fondi senza che una decisione del potere legislativo avesse soppresso tale Ispettorato istituito con legge? Qui, evidentemente, non si tratta della sostanza del provvedimento, sulla quale potremo eventualmente fare delle osservazioni di diverso genere in altra sede; si tratta della forma con la quale il Governo ha provveduto e che a noi pare del tutto irregolare. Il Governo, del resto, poteva ricorrere alla legiferazione di urgenza prevista dalla Costituzione.

Ripeto quindi, a nome del mio gruppo, la protesta contro il Governo che in questo caso ha palesemente violato le norme costituzionali in materia legislativa.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi permetto di obiettare all'onorevole Laconi (che ha voluto sollevare una questione politica in una materia di tanta semplicità) che il suo rilievo è del tutto inutile: basta, infatti, riflettere che l'Ispettorato fu istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945, per comprendere come la situazione avesse un carattere del tutto particolare e come il Governo poteva ritenersi autorizzato a provvedere senza dover ricorrere al mezzo eccezionale del decreto-legge. Si trattava, onorevoli colleghi, di un provvedimento non accettato dal Parlamento e da esso non ratificato dopo la promulgazione della Costituzione. Il fatto che il Governo abbia presentato questo disegno di legge al Parlamento dimostra, anzi, lo scrupolo politico e di rispetto verso le Camere che ispira la sua azione.

Di conseguenza, insisto nel richiedere l'approvazione del disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio mie le considerazioni dell'onorevole relatore che hanno, credo, dato al problema la sua giusta impostazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916, è soppresso a decorrere dal 25 agosto 1949 ».

Nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della presente seduta.

Discussione della proposta di legge Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni. (Modificata dalla I Commissione permanente dal Senato). (892-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge degli onorevoli Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni » già da noi approvata e che è stata modificata dalla prima Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta di legge degli onorevoli Morelli e Cappugi (approvata prima in sede referente e poi in sede legislativa con un testo che aveva tenuto conto di vari emendamenti e che era stato coordinato prima della votazione) venne trasmessa al Senato il 22 marzo scorso, giorno dell'approvazione da parte della nostra Commissione, perché rivestiva carattere di urgenza. La I Commissione del Senato, nella seduta del 21 marzo ha approvato la legge, modificando però i termini stabiliti nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4.

In verità le modifiche apportate dal Senato non mi trovano consenziente in quanto, trattandosi di termini a catena e non cumulabili, ritengo che l'aver portato a 18 mesi il periodo complessivo di tempo occorrente per l'attuazione della legge le abbia conferito un carattere di fluidità che certamente non giova al provvedimento e agli impiegati che lo attendono. Da tale carattere di fluidità della legge sono danneggiati gli stessi enti locali che debbono stare per 18 mesi in una situazione di incertezza prima di sistemare la posizione del proprio personale. Da tale più largo termine saranno, inoltre, danneggiati coloro che aspirano a coprire i posti lasciati vacanti dagli impiegati che chiederanno di essere collocati a riposo in forza di questa legge: essi infatti, oltre ai cinque anni di cui all'articolo 3, dovranno attendere anche questi 18 mesi.

Io ero quindi del parere che il termine di 3 mesi stabilito negli articoli 1 e 4 e il periodo complessivo di 9 mesi stabilito per la completa attuazione della legge fosse più che

sufficiente. Ognuno sa che la deliberazione, per estendere o meno ai dipendenti l'applicazione della legge importa degli oneri; e ciò esige che la deliberazione stessa vada davanti alla giunta provinciale amministrativa, la quale, per diversi motivi, lascerà passare certamente molto tempo. Può anche accadere che la giunta chieda dei chiarimenti sugli oneri, chiarimenti che le amministrazioni non daranno subito, e quindi possono passare altri mesi.

Per queste ragioni ritengo che si debba tornare al testo approvato dalla Camera, non tenendo conto delle variazioni apportate dal Senato.

TOZZI CONDIVI. Concordo con le osservazioni espresse dal relatore. Sono quindi del parere che si debba approvare il testo della Camera.

RUSSO CARLO. In sede di esame di questa legge ero stato favorevole al termine di tre mesi. Ma ora, poiché questa legge è molto importante, ritengo conveniente votare il testo modificato dal Senato, in quanto, se si accettasse l'emendamento Molinaroli, non si raggiungerebbe lo scopo di fare applicare subito la legge stessa.

TURCHI. Credo che al Senato abbiano commesso un errore, poiché il termine da noi fissato era sufficiente e per gli enti che devono deliberare e per gli interessati che devono chiedere l'applicazione del provvedimento. Noi non sappiamo, d'altra parte, se rinviando il disegno di legge al Senato abbreviamo o allunghiamo il tempo in cui la legge potrà avere attuazione.

Io sono del parere che la nostra decisione sia migliore di quella del Senato, e sono quindi favorevole al ritorno al testo da noi approvato. Anche nell'interesse dell'amministrazione, non è bene che simili questioni rimangano sospese per 18 mesi.

LUCIFREDI. Le ragioni addotte dal collega Molinaroli sono fondatissime, e ricordo che io stesso ero stato favorevole ai tre mesi. Debbo dichiararmi contrario al ritorno al nostro vecchio testo, perché se vogliamo far funzionare il sistema bicamerale come si conviene, dobbiamo evitare, in tutti i casi in cui non è strettamente necessario, un contrasto fra le due Camere. Irrigidirsi su una questione secondaria, come è questa, mi sembrerebbe scarsamente opportuno.

Inoltre, può darsi che questa maggior durata del termine di applicazione della norma possa essere vantaggiosa per i dipendenti degli enti locali, nel senso che nel frattempo abbiano a migliorare le condizioni del relativo trattamento di quiescenza, e di conseguenza abbiano a chiedere il collocamento a riposo anche dipendenti che non ne usufruirebbero se i termini fossero troppo ristretti.

Ritengo quindi che possiamo accettare la tesi accolta dal Senato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io sarei dell'avviso di mantenere fermo ciò che il Senato ha fatto: si tratta di deliberazioni che hanno molta importanza. D'altra parte bisogna ammettere che anche i consigli comunali non sempre esauriscono il loro compito in tre mesi.

La questione del termine è un elemento non essenziale, e quindi, anziché perdere altro tempo e rimandare il provvedimento al Senato, io sarei dell'avviso di accettare il testo dell'altro ramo del Parlamento.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli articoli. Voteremo naturalmente solo le modificazioni introdotte dal Senato.

Il primo comma dell'articolo 1 è identico. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del Senato:

« Le relative domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 è identico, e così anche l'articolo 3. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato:

« La deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dei dipendenti di tali Enti per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma.

L'Amministrazione deve deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente ».

(*È approvato*).

L'articolo 5 è identico.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1072):

Presenti 28
Votanti 23
Astenuti 5
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

Guidi Cingolani Angela Maria: « Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ». (1006):

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni » (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (892-B):

Presenti e votanti. . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Angelucci Nicola, Arcangeli, Audisio, Carignani, Conci Elisabetta, Corbi, De Michele, Fabriani, Gatto, Laconi, Longhena, Lucifredi, Melloni, Merloni, Migliori, Molinaroli, Nasi, Negrari, Numeroso, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1072): Audisio, Corbi, Laconi, Reali, Turchi.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI